SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 marzo 2000, n. **78.**

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri).

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza

funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;

b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;

c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in

carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;

4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;

5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

ART. 2.

(Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25).

1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « , il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, »;

2) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « Capi di Stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri »;

2) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « alle rispettive Forze armate » sono inserite le seguenti: « e all'Arma dei carabinieri »;

3) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « delle rispettive Forze armate » sono inserite le seguenti: « e dell'Arma dei carabinieri »;

c) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede »;

2) al comma 2, dopo le parole: « per i Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « , per il Coman-

dante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 3.

(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonchè delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera *a*), e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

ART. 4.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze

funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revi-

sione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

ART. 6.

(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:

« *a)* dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola; ».

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonchè le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

c) gli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

d) l'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;

e) l'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

f) l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

g) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

i) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

l) l'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;

m) l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 7.

(Disposizioni comuni).

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'articolo 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 8.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, atte-

nendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera *a)*, e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

ART. 10.

(Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno).

1. Il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.

ART. 11.

(Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza).

1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 50):

Presentato dai senatori BERTONI E DE LUCA il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 30 maggio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 18 dicembre 1997 con parere della 5ª.

Esaminato dalle commissioni 1ª e 4ª runite il 28 gennaio 1998; l'11, 18, 25 febbraio 1998; l'11, 18 marzo 1998; il 14 maggio 1998; il 14 gennaio 1999; il 4, 9, 24 marzo 1999; il 13, 20, 27 aprile 1999.

Relazione scritta presentata il 3 maggio 1999 (atto n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-*ter*, 2958, 3060/A - relatori senatori ANDREOLLI e LORETO).

Esaminato in aula il 2, 15, 16 giugno 1999; l'8 luglio 1999 e approvato il 14 luglio 1999 in un testo unico con atti n. 282 (CUSIMANO ed altri); n. 358 (LORETO); n. 1181 (FIRRARELLO e RONCONI); n. 1386 (PALOMBO); n. 2793-*ter* [disegno di legge risultante dallo stralcio dell'art. 18 del testo proposto dalle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze) per il disegno di legge d'iniziativa del Governo]; n. 2958 (BERTONI); n. 3060 (PALOMBO e PELLICINI).

Camera dei deputati (atto n. 6249):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, il 22 luglio 1999, con pareri delle commissioni II, III, V, VI, XI e XIII.

Esaminato dalle commissioni riunite I e IV il 15, 22, 29 settembre 1999; il 6, 13, 20, 27 ottobre 1999; il 9, 10, 11, 23, 24, 25 novembre 1999.

Relazione scritta presentata il 25 novembre 1999 (atto n. 6249/A - relatori onorevoli PALMA e RUFFINO).

Esaminato in aula il 26 novembre 1999; il 1º e 2 dicembre 1999; il 22, 23 febbraio 2000 e approvato, con modificazioni, il 24 febbraio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 50/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 25 febbraio 2000, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 9ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 4ª il 7, 15 marzo 2000.

Esaminato in aula il 23 marzo 2000, e approvato il 29 marzo 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, reca: «Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali».

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: «Attribuzioni del Ministero della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa».

Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):

— Per quanto concerne la legge 18 febbraio 1997, n. 25, si veda la nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), è il seguente:

«Art. 1. — Le Forze armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità».

Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 1:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, reca: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 4:

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, reca: «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a), d),* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, così come modificati dalla presente legge, sono i seguenti:

«2. I Capi di stato maggiore di Forza armata, *il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma*, e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di Stato maggiore della difesa.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata *e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma*, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):

— Il testo dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — 1. I Capi di stato maggiore di Forza armata *e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri*:

a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate *e all'Arma dei carabinieri* ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'art. 3, comma 3;

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate *e dell'Arma dei carabinieri*, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera c):

— Il testo dell'art. 6 della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — *1. Il comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.*

2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, *per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma*, e per il Segretario generale della difesa».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento».

Nota all'art. 4, comma 2, lettera b):

— Per quanto concerne il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda la nota all'art. 1, comma 2, lettera *c),* n. 1).

Nota all'art. 4, comma 2, lettera e):

— Il testo del comma 3 dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli art. 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari staziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e reparti».

Nota all'art. 5, comma 1, lettera a):

— Il testo dell'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 65 *(Doveri di subordinazione).* — Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministero dell'interno;

b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;

c) del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli apparati all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato».

Note all'art. 5, comma 3:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre, n. 421), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Il testo dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), è il seguente:

«Art. 20. *(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).* — 1. All'art. 39 della legge 27 dicembre1997, n. 449, come modificato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'uno per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti si sicurezza pubblica e dei vincitori espletati alla data del 30 settembre 1999";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie";

d) al comma 3-*bis* sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del periodo;

e) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-

zioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dpartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative";

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

"18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro";

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

"20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite".

2. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo comparto". Al medesimo art. 33, il comma 2 è abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998».

Note all'art. 6, comma 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dell'art. 31 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

«Art. 31 *(Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)*. — L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:

1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;

2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

6) uffici periferici alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;

7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del Dpartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

8) istituti di istruzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;

9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale.

Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal punto *X)* dell'art. 36».

— Il testo dell'art. 4 della citata legge 1° aprile 1991, n. 121, è il seguente:

«Art. 4 *(Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno».

Nota all'art. 6, comma 2:

— Il testo dell'art. 34 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

«Art. 34 (*Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera*). — Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano.

Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo le norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all'art. 111, primo comma.

Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica».

Nota all'art. 6, comma 3:

— Il testo del secondo comma dell'art. 3 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Le sue funzioni sono esercitate:

a) dal personale addetto agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;

b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;

c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza».

Note all'art. 9, comma 1:

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca :«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza».

— Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante: «Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici», è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

Nota all'art. 9, comma 2:

— Per quanto concerne i decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, si veda la nota all'art. 1, lettera *c),* numeri 1) e 4).

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 1. — 1 . Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di Dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;

c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;

h) costituire un Istituto superiore di stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

— Il testo dei commi 96, 97 e 100 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli».

«97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999».

«100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti».

Note all'art. 10, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 della citata legge 10 aprile 1981, n. 121, è il seguente:

«Art. 1 *(Attribuzioni del Ministro dell'interno)*. — Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Restano ferme le competenze del Consiglio dei Ministri previste dalle leggi vigenti».

— Il testo del primo comma dell'art. 6 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

«Art. 6 *(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)*. — Il Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali».

00G0120

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 32 emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», limitatamente agli articoli 1, 2 e 3.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

00A3799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle norme concernenti il voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25 per cento dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 33 emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000 comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: «La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.»; comma 4, limitatamente alle parole: «in ragione proporzionale mediante riparto tra le liste concorrenti», nonché alla parola: «, 83»;

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale» nonché alle parole: «, comma 1», e n 2): «un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una

diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore.»;

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «o liste di candidati» e alle parole: «o le liste medesime nelle singole circoscrizioni»; comma 2, limitatamente alle parole: «le loro liste con»; comma 3, limitatamente alle parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,»;

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste», e secondo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste»;

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati»;

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: «i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale»: comma 2, limitatamente alle parole: «, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all' articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.»;

Articolo 18-*bis*;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: «Le liste dei candidati o»; comma 2, limitatamente alle parole: «le liste dei candidati o», alle parole: «e della lista dei candidati», nonché alle parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»; comma 3, limitatamente alle parole: «l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,»; comma 5, limitatamente alle parole: «di lista», nonché alle parole: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.»; comma 6, limitatamente alle parole: «più di una lista di candidati nè»; comma 7, limitatamente alle parole: «della lista dei candidati o», nonché alle parole: «la lista o», e comma 8: «La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.»;

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati presentata», nonché alle parole: «e a ciascuna lista»;

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»: n. 1), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 2), limitatamente alle parole: «e le liste»: n. 3), limitatamente alle parole: «e le liste» e alle parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi;»; n. 4), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; n. 5), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; n. 6: «cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;»; comma 2, limitatamente alle parole: «e di ciascuna lista» e alle parole: «e delle modificazioni da questo apportate alla lista»; comma 3, limitatamente alle parole: «e delle liste contestate o modificate»;

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: «e di lista»; comma 2, limitatamente alle parole: «di liste o» e alle parole: «e di lista»;

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: «e delle liste»; n. 2), limitatamente alle parole: «e delle liste», nonché alle parole: «analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;»; n 3), limitatamente alle parole: «di lista e»; n. 4), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 5), limitatamente alle parole: «e delle liste»;

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: «e all'art. 20», nonché alle parole: «o della lista»; ultimo comma, limitatamente alle parole: «e di lista», alle parole: «e delle liste dei candidati», alle parole: «e di lista», nonché alle parole: «e delle liste»;

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: «e di ogni lista di candidati»;

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: «e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione», e n. 6), limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: «, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione», alla parola «, C», alle parole: «e di tutte le liste», nonché alle parole: «nella circoscrizione»; comma 2, limitatamente alle parole: «per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» e alle parole: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.»;

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; comma 2, limitatamente alle parole: «di liste»;

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: «e di lista»; comma 7, limitatamente alle parole: «due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché»;

Articolo 45, comma 8: «Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: «delle liste e» e alle parole: «o della circoscrizione»;

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: «di lista e»;

Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: «rispettive», nonché alle parole: «per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»; comma 2, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale», nonché alle parole: «e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta»; comma 6: «Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 59, limitatamente alle parole: «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.» e alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati» e n. 3), limitatamente alla parola: «rispettive»;

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»; comma 3: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.»; comma 3-*bis*: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.»; comma 7, limitatamente alle parole: «La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: «dei voti di lista e»; comma 2, limitatamente alle parole: «o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;

Articolo 72, comma 2: «Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»; comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste»; comma 2, limitatamente alle parole: «alle liste o»;

Articolo 75, comma 1, limitatamente alla parole: «e delle liste»;

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): «determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;»; al n. 4), limitatamente alle parole: «collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista», nonché alle parole: «In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento» e al n. 5): «comunica all' Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.»;

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; comma 6, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»;

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: «e di lista»;

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi

candidati,», alle parole: «spettanti alla lista», nonché alle parole: «, che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4) ultimo periodo.»;

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: «nella lista nonché alle parole: «di lista»; comma 5: «Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

00A3800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle norme per l'elezione nel Consiglio superiore della magistratura dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte.

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 34 emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione di talune disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (così come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e dagli articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74), nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (così come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e dagli articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 14, lettera *b)*, limitatamente alle parole: «il voto di lista ed», alla parola: «eventuale», nonché alle parole: «nell'ambito della lista votata»;

art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera *a)*: «provvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;», alla lettera *b)*: «determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;» e lettera *c),* limitatamente alle seguenti parole: «nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista»;

art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: «nell'ambito della stessa lista»; comma 2: «Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.»; comma 4, limitatamente alle parole: «e 2».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

00A3801

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle norme in materia di passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», e successive modificazioni, nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia:

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», e successive modificazioni, ed in particolare dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, limitatamente a:

articolo 190, comma 2: «Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.»:

articolo 191;

articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura»;

articolo 198, limitatamente alle parole: «Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

00A3802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle norme che consentono ai magistrati di assumere incarichi e funzioni di arbitro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 44 emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», limitatamente alle seguenti parti: art. 16, comma 2, limitatamente alle parole: «, senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura», e comma 3: «In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063,», come sostituiti dall'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

00A3803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle norme sul reintegro nel posto di lavoro del dipendente indebitamente licenziato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 46 emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000 — comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro o norme sul collocamento», e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

00A3804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle norme sulle trattenute associative e sindacali operate tramite gli enti previdenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000 — comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno

1973, n. 311, recante «Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali», e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante: «Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali», e successive modificazioni.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

00A3805

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. n. 644/2.1.S dell'8 marzo 2000 con la quale la procura generale della Repubblica di Cagliari ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano nel pomeriggio del giorno 7 marzo 2000 a seguito della chiusura pomeridiana disposta con decreto della stessa procura generale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 7 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il direttore regionale: PALMIERI

00E3740

DECRETO 23 marzo 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1999, che stabilisce le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

Visto in particolare che del predetto decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999 costituiscono parte integrante gli allegati *A* (recante la nota di accompagnamento da utilizzarsi per la trasmissione dei dati registrati su supporti magnetici) e *B* (recante le specifiche tecniche concernenti le modalità di comunicazione dei dati mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze);

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B* al citato decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, al fine di rendere più agevole la comunicazione dei dati;

Ritenuta in particolare la necessità di sostituire i punti 3 (denominato «Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni») e 4 (denominato «Caratteristiche dei flles esiti») di cui al citato allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. I punti 3 (denominato «Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni») e 4 (denominato «Caratteristiche dei files esiti») di cui all'allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1999 — concernente le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni — sono sostituiti dai corrispondenti punti 3 e 4 del testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI.

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

un record di testa (tipo record 0);

più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 1);

un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da più supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI.

Il file «esiti» viene sempre restituito dal Ministero delle finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante collegamento telematico e si compone dei seguenti records lunghi 350 caratteri;

un record di testa (con tipo record uguale a 0) contenente i dati che identificano univocamente il file trasmesso dall'ente inviante; il record è sempre presente;

nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso, verranno inviati dei records contenenti le irregolarità riscontrate; tali records (con tipo record sempre uguale ad 1), conterranno il riferimento al record inviato errato del quale verrà riproposto il contenuto integrato con una serie di flags per segnalare su quale campo è stato riscontrato l'errore;

un record di coda (con tipo record uguale a 9) contenente il totale dei records di tipo 1 trasmessi dall'ente inviante; il record è sempre presente.

00A3806

DECRETO 23 marzo 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 1999, che stabilisce le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari;

Visto in particolare che del predetto decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999 costituiscono parte integrante gli allegati *A* (recante la nota di accompagnamento da utilizzarsi per la trasmissione dei dati registrati su supporti magnetici) e *B* (recante le specifiche tecniche concernenti le modalità di comunicazione dei dati mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze);

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B* al citato decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, al fine di rendere più agevole la comunicazione dei dati;

Ritenuta in particolare la necessità di sostituire i punti 3 (denominato «Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni») e 4 (denominato «Caratteristiche dei files esiti») di cui al citato allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. I punti 3 (denominato «Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni») e 4 (denominato «Caratteristiche dei files esiti») di cui all'allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 1999 — concernente le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari — sono sostituiti dai corrispondenti punti 3 e 4 del testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI.

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

un record di testa (tipo record 0);

più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 1);

un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da più supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI.

Il file «esiti» viene sempre restituito dal Ministero delle finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante collegamento telematico e si compone dei seguenti records lunghi 350 caratteri:

un record di testa (con tipo record uguale a 0) contenente i dati che identificano univocamente il file trasmesso dall'ente inviante;

il record è sempre presente;

nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso, verranno inviati dei records contenenti le irregolarità riscontrate; tali records (con tipo record sempre uguale ad 1), conterranno il riferimento al record inviato errato del quale verrà riproposto il contenuto integrato con una serie di flags per segnalare su quale campo è stato riscontrato l'errore;

un record di coda (con tipo record uguale a 9) contenente il totale dei records di tipo 1 trasmessi dall'ente inviante; il record è sempre presente.

00A3807

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «San Gaetano - società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 novembre 1996, eseguiti dalla Lega nazionale cooperative e mutue di Roma nei confronti della società cooperativa «San Gaetano» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genova;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Gaetano» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genova, costituita in data 11 agosto 1972 con atto a rogito del notaio dott. Andrea Castello di Genova, omologato dal tribunale di Genova con decreto 31 agosto 1972, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Marco Pulcini, con residenza in Genova, via del Campo n. 15-9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3745

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Florentia-Casa - società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi eseguiti dall'Unione nazionale cooperative e mutue del 21 giugno 1996, nei confronti della società cooperativa «Florentia-Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative e mutue, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Florentia-Casa - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita in data 11 febbraio 1981, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Petrina di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 9 aprile 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Maria Stanca, con residenza in Pisa, via Cesare Battisti n. 143, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3746

DECRETO 28 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Crouzet Appliance Controls, unità di Bollate. (Decreto n. 27874).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001, dalla ditta S.p.a. Crouzet Appliance Controls;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001, della ditta: S.p.a. Crouzet Appliance Controls, sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3748

DECRETO 28 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.c.r.l. Coop.va Ceramica Industriale Livorno, unità di Livorno. (Decreto n. 27875).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 22 novembre 1999 al 21 novembre 2000, dalla ditta S.c.r.l. Coop.va Ceramica Industriale Livorno;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 novembre 1999 al 21 novembre 2000, della ditta: S.c.r.l. Coop.va Ceramica Industriale Livorno, sede in Livorno e unità di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3749

DECRETO 28 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. CNI Informatica e telematica, unità di Noci. (Decreto n. 27876).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. CNI Informatica e telematica;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, della ditta: S.p.a. CNI Informatica e telematica, sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3750

DECRETO 28 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Seta, unità di Cetraro Marina. (Decreto n. 27877).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 marzo 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 aprile 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 23 aprile 1998-22 aprile 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 23 aprile 1999 al 22 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. Seta;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Considerato che, dalle risultanze della ulteriore istruttoria, conseguente all'istanza di riesame, e dall'accertamento redatto dal locale organo ispettivo del 5 febbraio 2000, emergono nuovi elementi di rivalutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 23 aprile 1999 al 22 aprile 2000, della ditta: S.p.a. Seta, sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3751

DECRETO 28 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.c.p.a. Alures (gruppo Alumix), unità di Novara. (Decreto n. 27878).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1995, in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 21091 del 4 luglio 1996 di reiezione dell'istanza di riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori della S.c.p.a. Alures (gruppo Alumix), con sede legale in Portoscuso - località Portovesme (Cagliari), per l'unità produttiva di Novara, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte proposto dalla S.c.p.a. Alures per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale n. 21091 del 4 luglio 1996;

Riesaminata, a seguito della presentazione del detto ricorso, la documentazione istruttoria della società in questione;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il quale, nella seduta del 14 maggio 1996, ha espresso parere negativo circa l'istanza presentata dalla S.c.p.a. Alures, per l'unità di Novara, in quanto dalla relazione del competente organo ispettivo emergevano elementi non positivi per ciò che riguardava l'attuazione del programma di ristrutturazione, prendendo a riferimento, unicamente, quanto comunicato, dallo stesso Ispettorato, con nota n. 3781 del 10 maggio 1995;

Rilevato che, lo stesso organo collegiale, nella seduta del 14 maggio 1996 ha espresso parere favorevole relativamente all'istanza presentata dalla S.c.p.a Alures per l'unità di Portovesme (Cagliari), in quanto l'esame degli atti istruttori confermava che il piano di ristrutturazione presentato da quest'ultima risultava in linea con quanto deliberato nella seduta del 15 febbraio 1995, in ordine al piano del gruppo Alumix e società controllate;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 21096 del 9 luglio 1996, con cui è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale

ed è stata, altresì, autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 11 gennaio 1995-10 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.p.a Alures, unità di Portovesme (Cagliari);

Viste le note numeri 4768 e 5094, rispettivamente datate 7 giugno 1995 e 19 giugno 1995, con le quali l'Ispettorato provinciale del lavoro di Novara esprimeva parere favorevole in merito alla richiesta avanzata dalla società in questione, per l'unità di Novara, evidenziando come la medesima società, «pur non avendo un singolo piano di ristrutturazione, è inserita nel piano complessivo di ristrutturazione/privatizzazione del gruppo Alumix ex EFIM»;

Vista, la nota n. 7389 del 28 settembre 1995, nella quale si richiamavano le precedenti note numeri 4768 e 5094, ove lo stesso Ispettorato provinciale del lavoro di Novara, in relazione alla richiesta di proroga del succitato trattamento di integrazione salariale, esprimeva, alla fine, parere favorevole, rilevando, altresì, che erano in corso le trattative per la cessione della S.c.p.a Alures, nel rispetto del più complesso programma di ristrutturazione del gruppo Alumix;

Preso atto che l'istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale, avanzata per l'unità di Portovesme (Cagliari) si fondava sui medesimi presupposti di quelli relativi all'unità di Novara;

Tenuto conto che con il predetto decreto ministeriale n. 21096 del 9 luglio 1996 era stato riconosciuto che, le medesime condizioni, accertate nel caso di Portovesme (Cagliari), erano risultate idonee al riconoscimento del trattamento in questione;

Considerato che la programmazione svolta circa la ristrutturazione e la dismissione del gruppo Alumix, nell'ambito della privatizzazione dell'EFIM di cui il gruppo faceva parte, coinvolgeva entrambe le unità produttive della S.c.p.a Alures;

Ritenuto, pertanto, per parità di trattamento, di dover procedere all'approvazione del programma di ristrutturazione presentata dalla S.c.p.a Alures, unità di Novara, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, in quanto facente parte integrante, quest'ultima, del gruppo Alumix, per il quale era stato presentato e approvato un piano di ristrutturazione complessa;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, della S.c.p.a. Alures (gruppo Alumix), sede legale Portoscuso (Cagliari) e unità di Novara, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3752

DECRETO 28 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, unità di Savigliano e Torino. (Decreto n. 27879).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 settembre 1999 al 12 settembre 2000, dalla ditta S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 settembre 1999 al 12 settembre 2000, della ditta: S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, sede in Torino e unità di Savigliano (Cuneo) e Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3753

DECRETO 28 febbraio 2000.

Accertamento della condizione di crisi aziendale legge n. 67/1987, della S.r.l. Romaprint, unità di Roma. (Decreto n. 27880).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 17 maggio 1999, stipulato tra la ditta S.r.l. Romaprint e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso al trattamento di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 luglio 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 luglio 1999 al 7 luglio 2000, della ditta S.r.l. Romaprint, sede in Roma e unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3754

DECRETO 20 marzo 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/81 del 20 marzo 1981 e n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nelle riunioni del 30 settembre 1999 e del 22 febbraio 2000;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissariato liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) società cooperativa agricola «Aurora» con sede in Supersano (Lecce) via S. Francesco n. 45 - costituita con atto a rogito del notaio Benedetto Petrachi in data 6 febbraio 1990 - repertorio n. 42378 - tribunale di Lecce - registro società n. 13758 - posizione Busc n. 3032/249643:

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Agrisalento» con sede in Monteroni di Lecce - via Cesare Battisti n. 34 (Lecce) costituita con atto a rogito del notaio Antonio Pallara da Monteroni (Lecce) in data 12 gennaio 1988, - repertorio n. 11905 - tribunale di Lecce - registro società n. 11836 - posizione Busc n. 2794/233414;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Anna Rita» con sede in Gallipoli (Lecce) via Firenze n. 53 - costituita con atto a rogito del notaio Egidio Ferrara di Taviano in data 2 febbraio 1994 - repertorio n. 43611 - tribunale di Lecce - registro società n. 17065 - posizione Busc n. 3273/267823;

4) società cooperativa di pesca «S. Giovanni Elemosiniere» con sede in Morciano di Leuca (Lecce) via Roma, costituita con atto a rogito del notaio Rocco

Mancuso di Lecce in data 7 maggio 1952 - repertorio n. 21056 - tribunale di Lecce - registro società n. 1797 - posizione Busc n. 47/57761;

5) società cooperativa agricola «Rilancio Agricolo» con sede in Collemeto frazione di Galatina (Lecce) via Salerno n. 92, costituita con atto a rogito del notaio Luigi Maria Coppola di Copertino in data 2 agosto 1979 - repertorio n. 68350 - tribunale di Lecce - registro società n. 5182 - posizione Busc n. 1638/170705;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Non Griffe Confezioni» con sede in Gallipoli (Lecce) via Arene n. 9, costituita con atto a rogito del notaio Egidio Ferrara di Gallipoli in data 21 aprile 1989 - repertorio n. 19640 - tribunale di Lecce - registro società n. 13039 - posizione Busc. n. 2945/242488;

7) società cooperativa di P.L. «Vittoria Service» con sede in Lecce - via Don Bosco n. 47, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 7 agosto 1996 - repertorio n. 248353 - tribunale di Lecce - registro società n. 350947 - posizione Busc n. 3402/275634;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «LIAL» con sede in Casarano (Lecce) via Bellini n. 27, costituita con atto a rogito del notaio Paolo Dell'Anna di Copertino - Lecce - in data 18 luglio 1989 - repertorio n. 4872 - tribunale di Lecce - registro società n. 13244 - posizione Busc. n. 2965/243512;

9) società cooperativa di consumo «Libertas» con sede in Aradeo (Lecce) via Piazza S. Nicola n. 8, costituita con atto a rogito del notaio Saverio Manca di Aradeo in data 8 maggio 1945 - repertorio n. 7605 - tribunale di Lecce - registro società n. 1403 - posizione Busc n. 716/7816;

10) società cooperativa di consumo «La Popolare» con sede in Lecce via Vernole n. 21, costituita con atto a rogito del notaio Luciano Bernardini di Vernole in data 5 ottobre 1944 - repertorio n. 14591 - tribunale di Lecce - registro società n. 1383 - posizione Busc n. 515/4950;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «S. Giuseppe» con sede in Galatone (Lecce) via XX Settembre n. 171, costituita con atto a rogito del notaio Cesare Megha di Galatone in data 25 aprile 1958 - repertorio n. 12598 - tribunale di Lecce - registro società n. 2080 - posizione Busc n. 400/62186;

12) società cooperativa agricola «Libertà» con sede in Ugento via Fontana n. 35, costituita con atto a rogito del notaio Aldo Valentini di Lecce in data 15 settembre 1949 - repertorio n. 23536 - tribunale di Lecce - registro società n. 1670 - posizione Busc n. 542/27655;

13) società cooperativa di produzione e lavoro «Eurocoop Service» con sede in Campi Salentina (Lecce) Corte S. Filomena n. 23, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 8 luglio 1982 - repertorio n. 180620 - tribunale di Lecce - registro società n. 6702 - posizione Busc n. 1954/194671;

14) società cooperativa agricola «Vincenzo Innocente» con sede in Salice Salentino (Lecce) via Vittorio Emanuele n. 161, costituita a rogito del notaio Luciano Bernardini di Lecce in data 19 ottobre 1949 tribunale di Lecce - registro società n. 1206 - posizione Busc n. 575/103719;

15) società cooperativa agricola «Agricola Giovanile E.O.S.» con sede in Casarano (Lecce) via Minghetti n. 2, costituita a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano in data 10 febbraio 1987 - repertorio n. 104777 - tribunale di Lecce - registro società n. 10757 - posizione Busc n. 2648/226425;

16) società cooperativa di produzione e lavoro «Ottanta» con sede in Lecce - via strada statale n. 16 km 95+800, costituita a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 8 aprile 1980 - repertorio n. 135505 - tribunale di Lecce - registro società n. 5459 - posizione Busc n. 1702/175822;

17) società cooperativa di trasporto «Ippotrasportatori Gabriele D'Annunzio» con sede in Veglie (Lecce) via Roma, costituita con atto a rogito del notaio Luciano Bernardini di Lecce in data 11 novembre 1954 - repertorio n. 58691 - tribunale di Lecce - registro società n. 1904 - posizione Busc n. 66/51275;

18) società cooperativa mista «Italia» con sede in Lecce - via Dalmazia n. 19, costituita con atto a rogito del notaio Luciano Bernardini di Lecce in data 18 agosto 1964 - repertorio n. 158967 - tribunale di Lecce - registro società n. 2515 - posizione Busc n. 439/89955;

19) società cooperativa di produzione e lavoro «Melarancia» con sede in Matino (Lecce) via Risorgimento n. 84, costituita con atto a rogito del notaio G. Cascione di Parabita in data 11 giugno 1997 - repertorio n. 104914 - tribunale di Lecce - registro società n. 162366 - posizione Busc n. 3548/282525;

20) società cooperativa agricola «Associazione Agricola Cooperativa» con sede in Casarano (Lecce) Vecchia Nardò, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Pedaci di Ruffano - Lecce - in data 17 giugno 1962 - repertorio n. 7900 - tribunale di Lecce - registro società n. 2311 - posizione Busc n. 3/74379;

21) società cooperativa di produzione e lavoro «La Neretina» con sede in Nardò (Lecce) via Cavour n. 41, costituita con atto a rogito del notaio Aldo Gallo di Nardò in data 30 ottobre 1984 - repertorio n. 29936 - tribunale di Lecce - registro società n. 7968 - posizione Busc n. 2173/208991.

Lecce, 20 marzo 2000

Il dirigente produzione e lavoro: GURRADO

00A3764

DECRETO 22 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Futurcoop», in Avellino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a segito degli accertamenti effettuati è risultata trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 22 febbraio 2000, dal comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazioine;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta, per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Futurcoop», con sede sociale in Avellino, costituita in data 12 dicembre 1981 per rogito notaio dr. Vincenzo Di Caprio - repertorio n. 8623 - registro società 3050 del tribunale di Avellino - (Busc n. 1397/191980).

Avellino, 22 marzo 2000

Il direttore: D'ARGENIO

00A3765

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2000.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino».

IL DIRETTORE GENERALE

DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il regolamento CE n. 2238/1993, del 26 luglio 1993;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1999, recante, tra l'altro, disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Trentino vini, legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trentino»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino»;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche, è sostituito, relativamente agli articoli 2, 5 e 10, con il testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Trentino», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TRENTINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» accompagnata da una delle specificazioni di cui ai successivi articoli 2 e 9, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» bianco, rosso e Kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni:

Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%;

Sauvignon, Müller Thurgau, incrocio Manzoni 6.0.13, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%.

Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot;

Kretzer o Rosato:

Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni», è riservata al vino bianco ottenuto dai seguenti vitigni: Nosiola, Müller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni» è riservata al vino rosso ottenuto dai seguenti vitigni: Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

A frutto bianco:

Chardonnay; .

Moscato giallo;

Müller Thurgau;

Nosiola;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling italico;

Riesling (renano);

Sauvignon;

Traminer aromatico.

A frutto rosso:

Moscato rosa (localmente detto delle rose);

Cabernet;

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Lagrein (rubino o rosato);

Marzemino;

Merlot;

Pinot nero;

Rebo,

è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve, di colore analogo non aromatiche appartenenti alla medesima denominazione «Trentino».

La denominazione di origine controllata «Trentino» Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vitigno Nosiola per almeno l'85%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.

Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villalagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.

Le uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata «Trentino» Marzemino debbono essere prodotti nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villalagarina, Volano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione «Sorni» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei territori dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.

Tale zona è così delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km. 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località «Ciaresara», il sentiero che collega i Masi «Tratta», «Clinga» e «Furli» (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla «Croce» deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al «Cross Ross», la mulattiera della «Vie Rosse» che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al «Maso Centofinestre».

Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il «Centro del Legno», indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelle generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica forzatura.

Per i nuovi impianti e reimpianti è previsto un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum. minimo naturale (% vol)	Produzione max vino per ettaro (hl)
Trentino bianco	15	10,5	105
Trentino rosso	14	10,5	98
Trentino Kretzer o rosato	15	10,0	105
Trentino Sorni bianco	14	10,5	98
Trentino Sorni rosso	14	10,5	98
Trentino Chardonnay	15	10,5	105
Trentino Moscato giallo	12	10,5	84
Trentino Moscato rosa	10	11,0	70
Trentino Müller Thurgau	14	10,0	98
Trentino Nosiola	14	10,0	98
Trentino Pinot bianco	15	10,5	105
Trentino Pinot grigio	14	10,5	98
Trentino Riesling italico	15	10,5	105
Trentino Riesling (renano)	14	10,5	98
Trentino Traminer aromatico	14	11,0	98
Trentino Sauvignon	14	10,5	98
Trentino Cabernet	13	10,5	91
Trentino Cabernet franc	13	10,5	91
Trentino Cabernet Sauvignon	13	10,5	91
Trentino Lagrein	14	10,5	98
Trentino Marzemino	13	10,5	91
Trentino Merlot	15	10,5	105
Trentino Pinot nero	12	11,0	84
Trentino Rebo	14	10,5	98
Trentino Vino Santo	14	16,0	42

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicate.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo non aromatici ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima denominazione «Trentino», nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.

L'aggiunta di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati è consentita secondo le vigenti norme comunitarie.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore: al 30% per il Trentino Vino Santo; al 70% per i rimanenti vini.

Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Lagrein può essere designato o presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o Kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fine;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: gradevole, etereo, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;

sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Kretzer o rosato:

colore: rosato, rubino, chiaro;

odore: delicato, gradevole;

sapore: fresco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11% acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sorni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, gradevole, delicato;

sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sorni rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, etereo, gradevole, delicato;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, liscio, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Moscato giallo:

colore: giallo paglierino, talvolta dorato;

odore: aromatico, caratteristico;

sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Moscato rosa (o delle rose):
colore: da rosso a granato chiaro;
odore: delicato, gradevole, aromatico;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%;
acidità totale minima: 5,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Nosiola:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico:
colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling (renano):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sauvignon:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: aromatico, fine, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein:
colore: rosato chiaro (Kretzer) o rubino (dunkel);
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille (rubino/dunkel), 19 per mille (rosato/Kretzer).

Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Pinot nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Rebo:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole ed accentuato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Vino Santo:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: gradevole, armonico, fine, delicato;

sapore: piacevolmente dolce, di passito;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 16% di cui almeno 10% svolti;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,5 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzato per designare il vine liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno, del 10,5%, ferme restando le 'altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»: bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 6, qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono riportare in etichetta la menzione «riserva».

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 10 novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini recanti la menzione «riserva» è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 9.

La menzione «vendemmia tardiva» e riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vite Chardonnay, Müller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling (renano), Sauvignon, Traminer, Moscato giallo e Moscato rosa (o delle rose), sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

La menzione «vendemmia tardiva» con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono essere presenti nei vigneti nella misura massima del 15% eventuali altre varietà di vite a frutto bianco «raccomandate» o «autorizzate» per la provincia di Trento.

Ferme restando le rese di uva ad ettaro previste all'art. 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei vini «vendemmia tardiva» non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» riportanti le menzioni «vendemmia tardiva» all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato;

coloro: rosso granato (per il Moscato rosa o delle rose);

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15° («vendemmia tardiva»);

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Per i vini di cui al presente articolo non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati di cui al precedente art. 5.

Il vino «vendemmia tardiva» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di maturazione di dodici mesi, che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta.

Per tali vini è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma «bordolese» o «renana» o «borgognotta» o «champagnotta» di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo di sughero o da tappo a raso bocca in sostanza inerte.

La chiusura con tappo a vite è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» Moscato giallo e Moscato rosa, anche delle tipologie «liquoroso» e «vendemmia tardiva», possono inoltre essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla «Bocksbeutel».

Art. 11.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» è consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni: «Trento», «Valdadige», «Casteller» e «Caldaro» qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

Art. 12.

È consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, località, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini «Trentino» è ammessa la menzione «vigna» purché il prodotto così designato provenga d'alla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Art. 13.

Alla denominazione di origine controllata «Trentino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «vecchio» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

00A3747

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO 22 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale in attuazione del predetto art. 1, commi 9 e successivi, sono stati individuati gli Atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Visto il progetto di decongestionamento dell'università degli studi di Bari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1999;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1994, 31 maggio 1995, 8 agosto 1996;

Visto il decreto rettorale n. 7330 del 20 ottobre 1998, con il quale è stato riordinato il corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il decreto rettorale n. 11089 del 29 ottobre 1999 con cui è stato istituito, a partire dall'a.a. 1999/2000, il secondo corso di laurea in giurisprudenza, decentrato a Taranto;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto dell'università degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico.

Dopo l'art. 13 del Titolo II, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al secondo corso di laurea in giurisprudenza, decentrato a Taranto, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SECONDO CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (DECENTRATO A TARANTO)

Art. 14.

1. I titoli di ammissione per il corso di laurea in giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli richiesti per l'ammissione ad un corso di diploma afferente alla facoltà di giurisprudenza, qualora istituito, sono eguali a quelli richiesti per l'ammissione al corso di laurea di detta facoltà.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 15.

1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario di cui al decreto del M.U.R.S.T. dell'11 febbraio 1994, art. 1 comma 2, vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario di cui al precedente comma, ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

3. Il disposto del precedente comma senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 16.

1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini e altri momenti di formazione pratica;

b) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o di diploma universitario;

c) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi e le differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazioni da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 17.

1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodi e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Art. 18.

1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamenti e si conclude con un esame di laurea.

2. La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 19.

1. Per ognuna delle aree previste come fondamentali dall'art. 8 del decreto del M.U.R.S.T. dell'11 febbraio 1994 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

2. La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alla professione di avvocato e di notaio.

Art. 20.

Ripartizione degli esami

I ANNO

Istituzioni di diritto privato (N01X);
Istituzioni di diritto romano (N18X);
Storta del diritto romano (N18X);
Filosofia del diritto (N20X);
Diritto costituzionale (N08X).

II ANNO

Diritto civile (1° corso) (N01X);
Diritto penale (1° corso) (N17X);
Diritto commerciale (N04X);
Economia politica (P01A);
Diritto ecclesiastico (N12X);
Diritto del lavoro (N07X);
Sistemi giuridici comparati (N02X),

Un insegnamento a scelta

III ANNO

Storia del diritto italiano (N19X);
Diritto romano (N18X);
Diritto civile (2° corso) (N01X);
Diritto penale (2° corso) (N17X);
Diritto amministrativo (I° corso) (N10X);
Diritto internazionale (N14X),

Un insegnamento a scelta

IV ANNO

Diritto amministrativo (2° corso) (N10X);
Diritto delle comunità europee (N14X);
Diritto tributario (N13X);
Diritto processuale civile (N15X);
Procedura penale (N16X);

Un insegnamento a scelta

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

INSEGNAMENTI A SCELTA

1. Contabilità di Stato (N10X)
2. Contabilità degli enti pubblici (N10X)
3. Criminologia (N17X)
4. Demografia (S03A)
5. Diritti dell'antico oriente mediterraneo (N18X)
6. Diritti dell'uomo (N20X)
7. Diritto agrario (N03X)
8. Diritto agrario comparato (N03X)
9. Diritto agrario comunitario (N03X)
10. Diritto amministrativo comparato (N11X)
11. Diritto anglo-americano (N02X)
12. Diritto bancario (N05X)
13. Diritto bizantino (N18X)
14. Diritto canonico (N12X)
15. Diritto comparato del lavoro (N07X)
16. Diritto comune (N19X)
17. Diritto costituzionale comparato (N11X)
18. Diritto degli intermediari finanziari (N05X)
19. Diritto dei paesi di lingua francese (N02X)
20. Diritto dei paesi di lingua tedesca (N02X)
21. Diritto del commercio internazionale (N14X)
22. Diritto della cooperazione (N04X)
23. Diritto dell'ambiente (N10X)
24. Diritto della navigazione (N06X)
25. Diritto della previdenza sociale (N07X)
26. Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (N15X)
27. Diritto della sicurezza sociale (N07X)
28. Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
29. Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X)
30. Diritto delle assicurazioni (N05X)
31. Diritto delle comunicazioni internazionali (N14X)
32. Diritto dell'esecuzione civile (N15X)
33. Diritto dell'esecuzione penale (N16X)
34. Diritto del mercato finanziario (N05X)
35. Diritto di famiglia (N10X)
36. Diritto diplomatico e consolare (N14X)
37. Diritto ecclesiastico comparato (N12X)
38. Diritto e legislazione universitaria (N09X)
39. Diritto e procedura penale militare (N16X)
40. Diritto fallimentare (N04X) (N15X)
41. Diritto finanziario (N13X)
42. Diritto industriale (N04X)
43. Diritto internazionale della navigazione (N06X) (N14X)
44. Diritto internazionale del lavoro (N14X)
45. Diritto internazionale privato (N14X)
46. Diritto minerario (N10X)
47. Diritto musulmano e dei paesi islamici (N02X)
48. Diritto parlamentare (N08X)
49. Diritto penale amministrativo (N17X)
50. Diritto penale commerciale (N17X)
51. Diritto penale comparato (N17X)
52. Diritto penale dell'ambiente (N17X)
53. Diritto penale del lavoro (N17X)
54. Diritto penale dell'economia (N17X)
55. Diritto penitenziario (N16X)
56. Diritto privato comparato (N02X)
57. Diritto privato dell'economia (N05X)
58. Diritto processuale amministrativo (N10X)
59. Diritto processuale civile comparato (N15X
60. Diritto processuale comunitario (N15X) (N14X)
61. Diritto processuale costituzionale (N08X)
62. Diritto processuale del lavoro (N15X)
63. Diritto processuale penale comparato (N16X)
64. Diritto pubblico anglo-americano (N11X)
65. Diritto pubblico comparato (N11X)
66. Diritto pubblico dell'economia (N05X)
67. Diritto pubblico generale (N09X)
68. Diritto pubblico romano (N18X)
69. Diritto regionale e degli enti locali (N09X)
70. Diritto sindacale (N07X)
71. Diritto sportivo (N01X)
72. Diritto tributario comparato (N13X)
73. Diritto urbanistico (N10X)
74. Diritto valutario (N05X)
75. Dottrina dello Stato (N09X)
76. Economia dell'ambiente (P01B)
77. Economia della spesa pubblica (P01C)
78. Economia del lavoro (P01B)
79. Economia delle istituzioni (P01B)
80. Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F)
81. Economia industriale (P01I)
82. Economia internazionale (P01G)
83. Economia pubblica (P01C)

84. Epigrafia giuridica (N18X)
85. Esegesi delle fonti del diritto italiano (N19X)
86. Esegesi delle fonti del diritto romano (N18X)
87. Giustizia costituzionale (N08X)
88. Informatica giuridica (N20X)
89. Legislazione bancaria (N05X)
90. Legislazione dei beni culturali (N10X)
91. Legislazione del turismo (N01X)
92. Legislazione minorile (N17X)
93. Logica giuridica (N20X)
94. Medicina legale (F22B)
95. Metodologia della scienza giuridica (N20X)
96. Ordinamento giudiziario (N15X) (N16X)
97. Organizzazione internazionale (N14X)
98. Papirologia giuridica (N18X)
99. Politica economica (P01B)
100. Relazioni industriali (N07X)
101. Scienza dell'amministrazione (Q02X)
102. Sistemi fiscali comparati (N13X)
103. Sociologia (Q05A)
104. Sociologia del diritto (N21X) (Q05F)
105. Sociologia del lavoro (Q05C)
106. Sociologia dell'organizzazione (Q05C)
107. Statistica (S01A)
108. Statistica giudiziaria (S03B)
109. Storia dei rapporti tra Stato e chiesa (Q04X)
110. Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X)
111. Storia del diritto canonico (N12X)
112. Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C)
113. Storia delle codificazioni moderne (N19X)
114. Storia dell'economia politica (P01A)
115. Storia delle dottrine politiche (Q01B)
116. Storia romana (L02B)
117. Teoria dell'interpretazione (N20X)
118. Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione (N20X)
119. Teoria generale del diritto (N20X)
120. Teoria generale del processo (N15X) (N16X)
121. Tutela internazionale dei diritti umani (N14X)

PROPEDEUTICITÀ

L'esame di Istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto della navigazione, Diritto privato comparato, Diritto del lavoro, Diritto processuale civile, Diritto industriale, Diritto agrario, Diritto agrario comunitario, Diritto internazionale, Diritto ecclesiastico, Diritto canonico, Diritto amministrativo, Diritto, fallimentare.

Gli esami di Istituzioni di diritto romano e di Storia del diritto romano devono precedere quelli di Diritto romano, Storia del diritto italiano, Esegesi delle fonti del diritto romano.

L'esame di Diritto penale deve precedere quelli di Medicina legale e Procedura penale.

L'esame di Diritto costituzionale deve precedere quelli di Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Diritto internazionale, Diritto delle comunità europee, Diritto canonico, Diritto ecclesiastico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 marzo 2000

Il rettore: COSSU

00A3686

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 aprile 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9564
Yen giapponese	100,27
Dracma greca	334,75
Corona danese	7,4462
Corona svedese	8,2950
Sterlina	0,60000
Corona norvegese	8,1090
Corona ceca	36,200
Lira cipriota	0,57471
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,47
Zloty polacco	3,9543
Tallero sloveno	203,3599
Franco svizzero	1,5886
Dollaro canadese	1,3873
Dollaro australiano	1,5741
Dollaro neozelandese	1,9189
Rand sudafricano	6,2788

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3837

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 febbraio 2000, recante: «Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile, decennali, con godimento 1º gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, sesta tranche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 43, seconda colonna, nel penultimo capoverso delle premesse, dal quart'ultimo rigo in poi, dove è scritto: «dovranno essere assegnati certificati di credito del Tesoro per *L.* 1.687.000 euro, tenuto conto degli arrotondamenti ...», leggasi: «dovranno essere assegnati certificati di credito del Tesoro per 1.687.000 euro, tenuto conto degli arrotondamenti ...».

00A3659

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 febbraio 2000, recante: «Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, decennali, con godimento 1º gennaio 1997, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, terza tranche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 16, prima colonna, nel settimo capoverso delle premesse, al terzultimo rigo, dove è scritto: «... per *complessive lire* 2.165.013.000 euro ...», leggasi: «... per *complessivi* 2.165.013.000 euro, ...».

00A3660

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77